

PROPOSTA REVISIONE REGOLAMENTO

ACCORDO PER LA CONCESSIONE

DI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI AI DIPENDENTI ENAC

INDICE

ART. 1 - Oggetto e Campo di applicazione

ART. 2 - Sussidi e Rimborsi

ART. 2 bis – Utenze domestiche

ART. 3 - Libri scolastici e universitari

ART. 4 - Borse di studio

ART. 5 - Polizza sanitaria base e integrativa

ART. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande

ART. 7 - Clausola finali

Articolo 1

Oggetto e Campo di applicazione

Il presente accordo definisce i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo per il triennio 2023-2025, ai sensi degli artt. 7, comma 6, lett. g) e 55 del CCNL comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.

Le parti concordano di individuare, nel quadro dei sopra citati piani di welfare, i seguenti benefici:

- Sussidi e Rimborsi
- Utenze domestiche
- Borse di studio
- Libri scolastici
- Spese sanitarie
- Polizza sanitaria base / integrativa

Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente, compreso quello dirigente e professionista di prima qualifica ai sensi dell'art 65, comma 5 del CCNL 2002/2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato quale dipendente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile. Per il personale assunto o cessato nel corso dell'anno cui si riferisce il beneficio, le spese saranno rimborsate in misura proporzionale alla durata del servizio nell'anno medesimo. Nel caso delle borse di studio, il titolo dovrà essere stato conseguito dal figlio del dipendente in costanza di rapporto di lavoro del genitore dipendente e, per tale beneficio, l'importo sarà erogato in misura intera.

Il presente accordo si applica a far data dalla sua sottoscrizione e conserva la sua validità per il periodo 2023 -2025

Articolo 2

Sussidi - Rimborsi

Potranno formare oggetto di rimborso, secondo le regole dettate per le singole tipologie di beneficio, soltanto le spese sostenute dal dipendente che non abbiano formato oggetto di rimborsi provenienti da terzi.

Nell'ambito della categoria sussidi rientrano le seguenti tipologie di eventi:

1. Spese sostenute per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari fiscalmente a carico, anziani di età superiore a 75 anni o non autosufficienti. Al solo fine dell'applicazione della misura di cui al presente comma, la condizione di non autosufficienza è configurata in capo alle persone che, quale risultato di un peggioramento della funzionalità dell'organismo, dovuto a malattia o infortunio, si trovino per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, 45 giorni per i malati oncologici, in uno stato tale – presumibilmente in modo permanente – da avere bisogno dell'assistenza da parte di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6 dei seguenti atti ordinari della vita quotidiana:
 - 1) **farsi il bagno**: inteso come la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia;

2) **igiene del corpo**: intesa come la capacità di recarsi al bagno, di lavarsi e di asciugarsi la parte superiore e inferiore del corpo e di svolgere attività di cura della persona (radersi, pettinarsi, lavarsi i denti) e di effettuare ogni atto di igiene personale dopo essere andato in bagno;

3) **mobilità**: intesa come la capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano anche con l'ausilio di attrezzature tecniche, di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l'aiuto di ausili specifici;

4) **continenza**: intesa come la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) senza incidenti occasionali;

5) **bere e mangiare**: intesi come la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto;

6) **vestirsi e svestirsi**: intesi come la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità del familiare per la parte superiore o inferiore del corpo.

Viene altresì riconosciuta in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che vi sia l'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana di cui sopra, la persona che sia affetta da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la **perdita delle capacità cognitive** (quali ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze senili invalidanti).

Le predette condizioni dovranno essere attestate da certificazione medica

L'importo massimo rimborsabile è di **€ 2.000,00**.

2. Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti personali del dipendente al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale e/o ferroviario per gli spostamenti abitazione - sede di lavoro:
 - importo massimo rimborsabile di **€ 400,00** per il trasporto extraurbano o ferroviario,
 - importo massimo rimborsabile di **€ 250,00** per il trasporto urbano.
- 2.1 contributo forfettario di **€ 150,00** per spese sostenute per l'uso del mezzo di trasporto privato per recarsi al lavoro dal personale riconosciuto portatore di handicap grave, ex articolo 3, comma 3, Legge 104/1992, e con una invalidità civile del 100%, e per i quali sia impossibile o eccessivamente gravoso l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Il contributo è alternativo al rimborso della spesa per l'abbonamento al trasporto pubblico;
- 3 Spese sostenute per la frequenza, da parte dei figli fiscalmente a carico del dipendente, di asili nido e della relativa mensa: importo massimo del rimborso per ciascun figlio pari a **€ 400,00**; è necessario che il richiedente produca dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ove attesti che la somma chiesta a rimborso non è coperta da contributo Inps/Regione /Comune relativo al figlio per il quale si chiede il contributo della spesa.
- 4 Spese sostenute per attività rientranti nell'offerta formativa della scuola frequentata per iniziative che integrano le attività scolastiche con esperienze ricreative e formative: frequenza minima di 1 settimana, anche in giorni non consecutivi, per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni, fiscalmente a carico del dipendente nell'anno di riferimento: importo massimo del rimborso per ciascun figlio pari a **€ 150,00**.
- 5 Spese sostenute per la refezione scolastica dei figli fiscalmente a carico del dipendente nell'anno di riferimento, nelle scuole materne, elementari e medie di primo grado: importo massimo del rimborso per ciascun figlio pari a **€ 250,00**.

- 6 Spese sostenute per il pagamento delle tasse per la frequenza di corsi universitari per il conseguimento della laurea breve, specialistica o a ciclo unico da parte dei figli fiscalmente a carico del dipendente nell'anno di riferimento, a condizione che nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa lo studente non sia fuori corso da oltre un anno: importo massimo del rimborso per ciascun figlio pari a **€ 400,00**.
- 7 Spese sostenute per acquisto occhiali da vista e lenti a contatto per i dipendenti e i loro familiari fiscalmente a carico. L'importo massimo erogabile per nucleo è di **€ 500,00**.

Articolo 2 bis Utenze domestiche

Rimborso delle spese sostenute e rimaste a carico del richiedente per utenze domestiche (luce, gas, acqua) per l'abitazione di residenza del dipendente: importo massimo del rimborso **€ 100,00**.

In caso di dipendente locatario residente il rimborso potrà essere erogato anche qualora l'utenza sia intestata al proprietario dell'immobile, a condizione che nel contratto di locazione sia previsto un riaddebito analitico e non forfettario delle spese stesse.

Articolo 3 Contributo Libri scolastici e universitari

Il contributo è erogato per agevolare la fruizione, da parte dei figli fiscalmente a carico dei dipendenti, dei servizi di educazione e istruzione scolastica ed universitaria; l'erogazione è pertanto condizionata alla prova dell'avvenuta iscrizione all'Istituto scolastico o universitario.

Il contributo e la sua misura sono altresì condizionati alla prova di aver sostenuto, almeno nella misura del contributo richiesto, spese nell'anno solare di riferimento per l'acquisto di libri scolastici ed universitari collegati o comunque utili alla frequenza da parte dei figli fiscalmente a carico, dei corsi per il conseguimento del diploma di scuola media di primo e di secondo grado ovvero di laurea breve, specialistica o a ciclo unico, presso scuole ed università pubbliche o private, autorizzate/parificate che rilascino titoli equipollenti al diploma o alla laurea.

La spesa si può riferire ai soli testi didattici (libri, supporti digitali, atlanti, spartiti e simili) e ai dizionari, per le materie che ne richiedano l'uso.

Per questi ultimi il computo è ammesso una sola volta per ciascun corso di studi. Il computo delle dispense universitarie è ammesso se la richiesta è accompagnata dalla dichiarazione di assolvimento dei diritti d'autore da parte del responsabile del centro di riproduzione, conformemente alla normativa vigente (art. 68 legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni).

Non è ammesso il computo delle spese per materiali didattici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo compassi, righelli, diari, strumenti musicali, divise ecc.).

Per ottenere il contributo il figlio del dipendente non deve fruire o avere fruito dello stesso o di analoghi benefici da parte di altro Ente né deve aver ottenuto il rimborso delle spese indicate e documentate per la fruizione del contributo di cui al presente articolo 3.

Importo massimo del rimborso per ciascuna richiesta **€ 400,00**.

Articolo 4 Borse di Studio

Il beneficio delle borse di studio è destinato ai figli dei dipendenti, fiscalmente a carico del richiedente; le borse di studio sono erogate:

1. per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° grado;
2. per il conseguimento del diploma di maturità;
3. per il conseguimento del diploma di laurea triennale, specialistica o ciclo unico.

Gli studenti delle scuole di primo e di secondo grado, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere stati iscritti per l'anno di riferimento a scuole secondarie statali, parificate o legalmente riconosciute;
- essere iscritti per la prima volta al corso di studio relativo all'anno scolastico di riferimento;
- non avere beneficiato, per lo stesso anno accademico o scolastico, di altra borsa di studio;
- aver conseguito la licenza di scuola superiore di 1° grado con votazione finale non inferiore a 8/10;
- aver conseguito il diploma di maturità con votazione finale non inferiore a 80/100;

Gli studenti universitari devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- aver frequentato, nell'anno accademico in corso al 1° gennaio dell'anno di riferimento l'università o corsi equiparati per legge, secondo la regolare progressione degli studi intrapresi, non risultare fuori corso, né aver già conseguito una laurea specialistica, magistrale o secondo il vecchio ordinamento;
- essere in regola con il piano di studi;
- aver conseguito il diploma di laurea triennale, specialistica o ciclo unico con votazione finale non inferiore a 90/110 (o equivalente).
- non aver già conseguito una laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico.

L'assegnazione delle borse di studio è effettuata, nel limite delle disponibilità, secondo l'ordine delle votazioni conseguite e, qualora le disponibilità fossero insufficienti, per le posizioni a parità di punteggio il beneficio sarà attribuito al vincitore più giovane.

Articolo 5 Assistenza sanitaria base e integrativa, LTC e premorienza

L'Ente, quale amministrazione aderente ad ASDEP, verserà il contributo alla predetta Associazione per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN (Piano base e integrativo), nonché del rischio LTC e di premorienza del dipendente. Il contributo di cui al presente articolo ha carattere prioritario rispetto alla copertura dei restanti benefici.

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

Per il dipendente che presenti richiesta per più di un evento, l'erogazione complessiva non potrà superare il limite di **€ 2.000,00**.

In caso di richiesta da parte di coniugi entrambi dipendenti dell'Ente, la possibilità di richiedere il beneficio è limitata ad uno solo di essi, nel caso in cui il beneficio stesso afferisca ad uno dei componenti il nucleo familiare e non al singolo dipendente richiedente.

Il familiare per il quale è stata sostenuta la spesa oggetto dei rimborsi indicati nel regolamento deve essere fiscalmente a carico del dipendente e, nel caso del figlio, a carico del genitore o di entrambi.

Il sussidio di cui all'art. 2 punto 1), è erogato ai dipendenti che presentino un valore ISEE pari o inferiore ad **€ 25.000,00**, al di sopra del quale il beneficio non spetta.

I rimborsi relativi alle spese per abbonamento al trasporto urbano/extraurbano ed il contributo per il personale di cui al comma 2.1 nonché i rimborsi per le spese di cui al punto 7) dell'art.2 sono erogati ai dipendenti senza il limite dell'indicatore ISEE.

I restanti benefici sono erogati, rispetto agli importi massimi previsti per ciascuno di essi, in relazione ai seguenti valori risultanti dall'indicatore ISEE in corso di validità del richiedente:

fino ad	€. 40.000,00	100%
da	€. 40.001,00 a € 60.000,00	80%
oltre	€. 60.001,00	50%

I parametri sopra riportati non si applicano alle borse di studio, di cui all'art. 5 del presente accordo.

I dipendenti devono allegare alla richiesta la documentazione da cui risulti il verificarsi degli eventi sopra descritti, quella relativa alla spesa sostenuta, valida ai fini fiscali, nonché ogni altra documentazione necessaria.

All'atto dell'emanazione delle relative Circolari in applicazione del presente accordo, l'Ente indica per ciascuna tipologia di evento, la documentazione sopra citata da allegare all'istanza, le modalità ed i termini di presentazione della stessa.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

In caso di insufficienza del fondo complessivo viene data priorità ai benefici di cui all'art. 2, commi 1 e 2 e si procederà con una riduzione proporzionale degli importi destinati ai restanti benefici. In caso di insufficienza di risorse anche per il soddisfacimento integrale dei predetti benefici di cui all'art. 2, commi 1 e 2, il criterio della riduzione proporzionale sarà impiegato anche per la riduzione degli stessi.

In presenza di significative differenze tra lo stanziamento e l'ammontare complessivo delle richieste, nonché in caso di disponibilità residue, si provvederà, previo confronto con le OO.SS., ad erogare gli importi dei benefici senza il limite dell'indicatore ISEE.

Articolo 7 Clausola finale

Nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso della vigenza del presente regolamento e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, l'Ente procederà ad eventuali integrazioni o modifiche.

Roma,

ENAC

OO.SS.

CIDA – FC

CISLFP – FIT CISL

FLEPAR

FLP – EPNE

FP CGIL

UIL PA - UIL TRASPORTI

UNADIS

USB PI